

**DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
603/2013/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE TARIFFARIE RELATIVE AI CORRISPETTIVI DI
TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2014 E
MODIFICAZIONI DELLA RTTG**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'articolo 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 515/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 515/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS), e il relativo Allegato A (di seguito: *RTTG*);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 602/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 602/2013/R/GAS), e il relativo Allegato A (di seguito: *RQTG*).

CONSIDERATO CHE:

- con la *RTTG* sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014-31 dicembre 2017;
- ai sensi dell'articolo 5.1 della deliberazione 514/2013/R/GAS, le imprese di trasporto presentano, entro il 25 novembre 2013, i ricavi di riferimento e le proposte tariffarie per l'anno 2014.

CONSIDERATO CHE:

- la società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas ha presentato, con comunicazione in data 25 novembre 2013 (prot. Autorità A/38669 del 5 dicembre 2013), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 6 dicembre 2013 (prot. Autorità A/39204 del 10 dicembre 2013), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di trasporto relativi all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 5.1 della deliberazione 514/2013/R/GAS; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Energie S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 25 novembre 2013 (prot. Autorità A/37737 del 27 novembre 2013), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di trasporto relativi all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 5.1 della deliberazione 514/2013/R/GAS; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Gas Plus Trasporto S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 25 novembre (prot. Autorità A/37764 del 25 novembre 2013), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 6 dicembre 2013 (prot. Autorità A/38842 del 6 dicembre 2013), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di trasporto relativi all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 5.1 della deliberazione 514/2013/R/GAS; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Italcogim Trasporto S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 25 novembre 2013 (prot. Autorità A/37740 del 27 novembre 2013), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 9 dicembre 2013 (prot. Autorità A/39036 del 9 dicembre 2013), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di trasporto relativi all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 5.1 della deliberazione 514/2013/R/GAS; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Metanodotto Alpino S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 25 novembre 2013 (prot. Autorità A/37364 del 25 novembre 2013), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 9 dicembre 2013 (prot. Autorità A/39049 del 9 dicembre 2013), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di trasporto relativi all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 5.1 della deliberazione 514/2013/R/GAS; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Netenergy Service S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 25 novembre 2013 (prot. Autorità A/37733 del 27 novembre 2013), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 10 dicembre 2013 (prot. Autorità A/39309 del 10 dicembre 2013), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di trasporto relativi all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 5.1 della deliberazione 514/2013/R/GAS; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Retragas S.r.l. ha presentato, con comunicazione in data 25 novembre 2013 (prot. Autorità A/37762 del 27 novembre 2013), come successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 10 dicembre 2013 (prot. Autorità A/39310 del 10 dicembre 2013), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di trasporto relativi all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 5.1 della deliberazione

514/2013/R/GAS; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri di cui alla *RTTG*;

- è emersa la necessità di precisare che, ai fini della determinazione del quantitativo di gas a copertura delle perdite di rete, per pressione massima di esercizio si intende la pressione massima che viene effettivamente raggiunta nell'esercizio della rete e non quella che nominalmente potrebbe essere raggiunta sulla base della specie della condotta.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Snam Rete Gas S.p.A., con comunicazione in data 27 novembre 2013 (prot. Autorità A/38303 del 3 dicembre 2013), ha presentato, ai sensi dell'articolo 5.1, della deliberazione 514/2013/R/GAS, i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di trasporto relativi all'anno 2014; e che in tale proposta è stata richiesta l'attivazione del parametro *Y* per il riconoscimento di maggiori costi derivanti dal mutamento del quadro normativo;
- in data 6 dicembre 2013, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Snam Rete Gas S.p.A. (prot. Autorità P/38902 del 6 dicembre 2013) una richiesta di modifica della proposta tariffaria, evidenziando tra l'altro che:
 - a) ai fini del calcolo del fattore correttivo relativo alla rete nazionale e regionale di gasdotti devono essere considerati gli importi fatturati in luogo delle somme effettivamente incassate in quanto il fattore correttivo è finalizzato esclusivamente a coprire il rischio derivante dal mancato utilizzo della capacità e non il rischio controparte;
 - b) la richiesta di attivazione del parametro *Y* non può essere accolta in quanto gli oneri finanziari indicati nella richiesta non sono direttamente imputabili a mutamenti del quadro normativo; peraltro, la copertura dei costi di capitale è assicurata attraverso la determinazione di un tasso di remunerazione efficiente del capitale e che i criteri di regolazione tariffaria non prevedono il riconoscimento a piè di lista degli oneri accessori e finanziari;
 - c) nei costi operativi riconosciuti devono essere inclusi esclusivamente costi operativi di natura ricorrente;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato, con comunicazione in data 12 dicembre 2013 (prot. Autorità A/39680 del 12 dicembre 2013), una nuova proposta tariffaria che è risultata conforme ai criteri tariffari di cui alla deliberazione 514/2013/R/GAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società SGI S.p.A., con comunicazione in data 25 novembre 2013 (prot. Autorità A/37889 del 28 novembre 2013), ha presentato, ai sensi dell'articolo 5.1 della deliberazione 514/2013/R/GAS, i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di trasporto relativi all'anno 2014;
- in data 6 dicembre 2013, gli uffici dell'Autorità hanno inviato, alla società SGI S.p.A. (prot. Autorità P/38901 del 6 dicembre 2013), una richiesta di modifica della proposta tariffaria, evidenziando tra l'altro che la determinazione dei costi operativi effettivi relativi all'anno 2012, sia per il servizio di trasporto che per il servizio di misura, deve essere effettuata escludendo dai costi operativi riconosciuti gli oneri

per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;

- la società SGI S.p.A. ha presentato, con comunicazione in data 10 dicembre 2013 (prot. Autorità A/39341 dell'11 dicembre 2013), successivamente integrata e modificata con comunicazione in data 11 dicembre 2013 (prot. Autorità A/39344 del 11 dicembre 2013), una nuova proposta tariffaria che è risultata conforme ai criteri tariffari di cui alla deliberazione 514/2013/R/GAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., con comunicazione in data 25 novembre 2013 (prot. Autorità A/37742 del 27 novembre 2013), ha presentato, ai sensi dell'articolo 5.1 della deliberazione 514/2013/R/GAS, i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di trasporto relativi all'anno 2014;
- in data 6 dicembre 2013, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (prot. Autorità P/38900 del 6 dicembre 2013) una richiesta di modifica della proposta tariffaria, chiedendo di fornire maggiori informazioni relativamente a specifiche voci di costo;
- la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. con comunicazione in data 10 dicembre 2013 (prot. Autorità A/39307 del 10 dicembre 2013) ha presentato una nuova proposta tariffaria che è risultata conforme ai criteri tariffari di cui alla deliberazione 514/2013/R/GAS;
- con deliberazione 515/2012/R/GAS l'Autorità, al fine di disporre dei valori di consuntivo dei quantitativi di gas immesso in rete nell'anno 2012, ha rinviato all'anno 2014 la determinazione dell'integrazione dei ricavi da riconoscere alla società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. per tenere conto della mancata imputazione al servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale dei costi relativi al contratto di *service* stipulato con la società Edison S.p.A..

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 2, della deliberazione 514/2013/R/GAS ha previsto, al fine di poter completare gli adempimenti necessari alla riforma del servizio di misura del trasporto gas, la conferma per l'anno 2014 di una disciplina tariffaria transitoria di tale servizio, mediante la definizione di un corrispettivo nel quale confluiscono i costi riconosciuti per il servizio di misura delle sole imprese di trasporto;
- le imprese di trasporto hanno presentato, contestualmente alle proposte tariffarie di cui al comma 5.1, lettera a), della deliberazione 514/2013/R/GAS, le proposte tariffarie per il corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto per l'anno 2014, applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 2 della deliberazione 514/2013/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l'impresa maggiore di trasporto, contestualmente alla proposta tariffaria di cui al comma 5.1, lettera a), della deliberazione 514/2013/R/GAS, ha sottoposto all'approvazione dell'Autorità i coefficienti per l'allocazione agli utenti del

trasporto degli autoconsumi, delle perdite e del gas non contabilizzato di cui all'articolo 16 *bis*, della deliberazione 137/02.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in relazione al calcolo della quota di ricavo relativa ai costi operativi riconosciuti, di cui al comma 3.8, della *RTTG*, in analogia con gli altri servizi regolati le voci di costo effettivamente sostenute nell'esercizio 2012 sono da intendersi esclusivamente di natura ricorrente;
- in relazione alle voci di costo escluse dai costi operativi riconosciuti, sia necessario introdurre elementi di coerenza con la *RQTG* e in particolare escludere anche taluni costi correlati al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio;
- in relazione al trattamento delle perdite di rete di cui al comma 9.3, della *RTTG*, e ai fattori di emissione efficienti come riportati nella Tabella 5, allegata al provvedimento, il livello di pressione massima di esercizio è da intendersi come pressione massima effettiva.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare le proposte tariffarie per il servizio di trasporto e dispacciamento nonché le componenti di ricavo per l'anno 2014 presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A, Italcogim Trasporto S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A.;
- prevedere che la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico riconosca, a valere sul conto "Conto perequazione squilibri trasporto", alla società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., un importo pari ai minori ricavi relativi all'anno 2012 per effetto dell'errata imputazione dei costi in misura pari a 190.592,29 euro;
- approvare le proposte tariffarie per il corrispettivo transitorio di misura CM^T per l'anno 2014 nonché l'ammontare dei ricavi riconosciuti presentati dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A, Italcogim Trasporto S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A.;
- approvare la proposta presentata dalla società Snam Rete Gas S.p.A. inerente i coefficienti relativi alle quote di autoconsumo, perdite di rete e gas non contabilizzato da allocare agli utenti del servizio;
- apportare le opportune rettifiche e integrazioni alla *RTTG*

DELIBERA

1. di approvare le proposte, di cui al comma 5.1, lettera c), della deliberazione 514/2013/R/GAS, presentate dall'impresa maggiore di trasporto per l'anno 2014, aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale di gasdotti, come riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;

2. di approvare le proposte per l'anno 2014, di cui al comma 5.1, lettera a), della deliberazione 514/2013/R/GAS, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie S.r.l., Gas Plus Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Italcogim Trasporto S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A., aventi ad oggetto le componenti di ricavo di propria spettanza e le tariffe come riportate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di prevedere che la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico riconosca alla società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. a valere sul conto "Conto perequazione squilibri trasporto" entro il 1 aprile 2014 le partite riferite all'anno 2012, in misura pari a 190.592,29 euro;
4. di approvare la proposta del corrispettivo transitorio CM^T per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto per l'anno 2014, come riportato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
5. di approvare la proposta dei coefficienti relativi alle quote di autoconsumo, perdite di rete e gas non contabilizzato da allocare agli utenti del servizio di cui all'articolo 16bis, della deliberazione 137/02, come riportato nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
6. di sostituire, al comma 3.8, della *RTTG*, le parole "tutte le voci di costo effettivamente sostenute nell'esercizio 2012" con le parole "tutte le voci di costo di natura ricorrente effettivamente sostenute nell'esercizio 2012";
7. di inserire, al comma 3.9, della *RTTG*, le seguenti parole:
"j) i costi correlati al servizio di trasporto alternativo di gas naturale mediante carro bombolaio, dovuti a emergenze le cui cause rientrano tra quelle di cui al comma 15.1, lettera c), della *RQTG*";
8. di sostituire, nell'intestazione della Tabella 5, allegata alla *RTTG*, le parole "Livello di pressione massima di esercizio (P)" con le parole "Livello di pressione massima effettiva di esercizio (P)";
9. di inserire, al comma 1.1, della *RTTG*, la seguente definizione:
"**Pressione massima effettiva di esercizio** è la pressione massima che viene effettivamente raggiunta nell'esercizio della rete";
10. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, unitamente alle informazioni di cui al punto 3. del presente provvedimento;
11. di pubblicare la presente deliberazione e il testo della *RTTG*, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni